

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE
DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE**

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____ in Sorgono, presso la sede della
Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, in Sorgono, Via Bulgaria

TRA

1. la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai (C. F. _____)
rappresentata dal Presidente Sig. Gian Luigi Littarru, il quale agisce in nome e per conto
dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del

E

2. Il Comune di Aritzo, rappresentato dal Sindaco Sig. Augusto Pili, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
3. Comune di Atzara , rappresentato dal Sindaco Sig. Walter Flore, il quale agisce in nome
e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
4. Comune di Austis, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Lucia Chessa, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
5. Comune di Belvì, rappresentato dal Sindaco Sig. Rinaldo Arangino, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
6. Comune di Desulo, rappresentato dal Sindaco Sig. Gian Luigi Littarru, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
7. Comune di Gadoni, rappresentato dal Sindaco Sig. Antonello Secci, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
8. Comune di Meana Sardo, rappresentato dal Sindaco Sig. Angelo Nocco, il quale agisce
in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di
Consiglio Comunale n. del (Codice Fiscale)
9. Comune di Ortueri, rappresentato dal Sindaco Sig. Salvatore Casula, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
10. Comune di Sorgono, rappresentato dal Sindaco Sig. Vittorio Mocci, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)

11. Comune di Teti, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Laila Dearca, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del (Codice Fiscale)
12. Comune di Tonara, rappresentato dal Sindaco Sig. Pierpaolo Sau, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del (Codice Fiscale)

- Viste le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 - quater del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;
- Visto in particolare l'art. 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- Rilevato che è intendimento della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai svolgere in forma associata con i Comuni del territorio che aderiranno, e con le modalità specifiche che sono previste nel presente atto, le attività relative alla funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Considerato che la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, ai sensi del comma art. della L.R. 12/2005 è unione di comuni, ente locale costituito tra comuni montani, tra l'altro allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- Visto l'art.30 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 nel quale si dispone che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
- Considerato che realizzando la forma associata l'obiettivo sarà quello di:
 1. reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle strutture comunali interessate;
 2. realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
 3. conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
 4. di gestire unitariamente il servizio come meglio esplicitato negli articoli seguenti;

5. accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione
- che i seguenti Enti Locali hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione riguardante la polizia municipale e la polizia amministrativa locale con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

n.	Comuni / Comunità Montana	Estremi Delibere
1	Comune Aritzo	n. del
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione e demandato al legale rappresentante dell'Ente la sua sottoscrizione

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati si conviene quanto appresso,

Art. 1 Oggetto

I Comuni di _____, convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010, in forma associata attraverso la presente convenzione la seguente funzione:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, in premessa riportate.

La gestione associata sarà individuata nei modi che si rileveranno più opportuni dall'esito dello studio di fattibilità attualmente in corso, non esclusa l'organizzazione in sub - ambiti

Art. 2 Finalità e principi

La gestione associata delle attività di polizia municipale e di polizia amministrativa locale è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: migliorare la qualità dei servizi erogati; contenere la spesa per la gestione di tali servizi.

Gli Enti associati individuano nello svolgimento in forma associata della funzione di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, la modalità idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale

Art. 3 Organizzazione Uffici e servizi

I Comuni convenzionati ed il Consiglio della Comunità Montana disciplinano l'organizzazione della funzione, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante integrazione della presente convenzione, appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge

Art. 4 Adesioni

Si aderisce al servizio associato facendo pervenire la propria adesione improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Comunità Montana di approvazione dello schema di convenzione. I Comuni possono trasmettere in via preliminare una adesione di massima adottata con deliberazione della giunta, fermo restando che la deliberazione di adesione del Consiglio comunale dovrà pervenire entro i termini sopra indicati.

I Comuni che non trasmettono i dati entro i tempi richiesti non faranno parte del servizio associato

Art. 5 Compiti di indirizzo

I compiti di indirizzo politico ed operativo, di proposta delle risorse economiche sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti, o dal Consiglio della Comunità Montana laddove coincida con i componenti della conferenza dei sindaci.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata all'art. 1;
- definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tale funzione e del relativo piano finanziario;
- vigila e controlla sull'espletamento della funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità stabilite nella presente convenzione;
- si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- si occupa delle eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione;

Art. 6 - Durata -

La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione.

Salvo decisioni diverse, dopo la scadenza la convenzione si intende prorogata di anno in anno.

Art. 7 Integrazioni -

La presente convenzione è aperta a successive adesioni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo

Art. 8 - Recesso

Prima della scadenza stabilita dall'art. 6, ciascun Ente partecipante ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. Qualora il recesso di un Comune determini il venir meno del numero minimo di Enti convenzionati previsto dalle disposizioni regionali, il Comune interessato dovrà comunicare il recesso almeno un anno prima.

L'Ente recedente, con deliberazione consiliare, ne deve dare comunicazione alla Comunità Montana entro il mese di giugno. Il recesso è efficace dal 01 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data la comunicazione. L'Ente recedente dovrà comunque riconoscere alla Comunità Montana le spese relative all'intera annualità di riferimento

Art. 9 Ammissione di nuovi Comuni -

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata va presentata alla Comunità Montana e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. La decisione di ammissione è assunta con apposita deliberazione dal Consiglio Comunitario

Art. 10 Rapporti finanziari

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti in sede di Conferenza di Sindaci che ne regolerà le modalità di ripartizione tra i singoli Enti

La Conferenza dei Sindaci stabilirà annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei Comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati

Art. 12 - Controversie -

Ogni controversia tra gli Enti aderenti derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci

Art. 13 - Disposizioni finali -

Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in materia, alle norme del Codice Civile in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie. Si rimanda inoltre a specifiche intese che saranno raggiunte dai Sindaci per le quali saranno adottati appositi atti da parte degli organi competenti

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab.B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto
